

Master in
Giurista internazionale d'impresa

Problematiche giuridiche per l'impresa

Un'antologia

a cura di
Chiara Abatangelo

FRANCOANGELI

Collana

di Diritto

SAGGI E RICERCHE

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità

Master in
Giurista internazionale d'impresa

Problematiche giuridiche per l'impresa

Un'antologia

a cura di
Chiara Abatangelo

FRANCOANGELI

Collana

di Diritto

SAGGI E RICERCHE

Opera pubblicata con il contributo dei fondi del Master in *Giurista Internazionale d'impresa* a.a. 2016-2017 del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università degli Studi di Padova.

Copyright © 2017 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Premessa. Le sfide per la piccola-media impresa e la specializzazione richiesta agli operatori del diritto di <i>Chiara Abatangelo</i>	pag. 9
---	--------

Prima parte Diritto della rete e tutela della privacy

Spunti per lo sviluppo di strategie di impresa digitale eticamente sostenibile alla luce della <i>dichiarazione dei diritti in internet</i> di <i>Claudio Sarra</i>	» 15
Potere di controllo sui dati ed ecosistema <i>IoT</i> di <i>Anna Chiara Zanuzzi</i>	» 27

Seconda parte Contrattualistica internazionale

<i>Battle of forms</i> : un'ipotesi di vincolatività del contratto tra principio di conformità e tutela dell'affidamento di <i>Elisa de Belvis</i>	» 45
Il contratto di <i>franchising</i> negli Stati Uniti d'America: gli obblighi di <i>disclosure</i> del <i>franchisor</i> di <i>Roberta Crivellaro</i>	» 59

La cessazione del contratto di concessione di vendita nell'Unione Europea: alcuni cenni comparatistici
di *Nicola Bau* con la collaborazione del dott. *Francesco Paggiaro* pag. 69

Trasferimento di immobili *ex art. 48 bis* T.U.B. e patto marciano: il nuovo statuto delle garanzie per le imprese nel c.d. decreto banche
di *Giovanna Marchetti* » 79

Terza parte Crisi d'impresa

La nuova finanza *ex art. 182 quinquies*, l.fall. nel concordato preventivo "in bianco"
di *Massimo Zappalà* » 93

Autorizzazione al pagamento preferenziale dei c.d. fornitori strategici e rapporti contrattuali pendenti nel concordato preventivo con continuità aziendale
di *Anna Guadagnin* » 105

Quarta parte Diritto penale dell'economia

Il ruolo della sentenza di fallimento nella bancarotta pre-fallimentare: i nuovi orientamenti della giurisprudenza
di *Giovanni Caruso* » 119

Le "nuove" false comunicazioni sociali
di *Riccardo Borsari* » 131

La bancarotta preferenziale e le esenzioni previste dalla legge fallimentare: alcuni profili problematici
di *Angelo Zambusi* » 149

Le soglie di punibilità nei reati tributari, tra processo penale e procedimento di prevenzione patrimoniale
di *Giuseppe Pavan* » 177

Quinta parte
Proprietà industriale

- L'internazionalizzazione della proprietà industriale
di *Ida Palombella* con la collaborazione di *Federica Caretta* e
Valentina Favero pag. 189
- Fotografia, ritratto e diritto d'autore: alcuni profili evolutivi
di *Maurizio Bianchini* » 199
- L'importanza della strategia d'impresa per la protezione della
forma dei prodotti nel settore della moda
di *Margherita Cera* » 211

Premessa
Le sfide per la piccola-media impresa
e la specializzazione richiesta agli operatori
del diritto

di Chiara Abatangelo*

Il tessuto imprenditoriale italiano è composto, per la quasi totalità, da piccole-medie imprese, le quali si trovano, oggi, a dover affrontare molteplici sfide, connesse in particolar modo all'innovazione tecnologica, alla globalizzazione dei mercati e al prepotente ingresso dei c.d. *competitors low-cost*, sfide cui ha fatto da amplificatore la crisi economico-finanziaria registratasi all'inizio del millennio.

È naturale, quindi, che il sostegno alla piccola-media impresa stia rappresentando uno degli obiettivi strategici degli interventi normativi di questi ultimi anni: basti pensare, per fare un esempio, al c.d. decreto banche (n. 59/2016, convertito con la legge n. 119/2016), che esordisce con un capo la cui intitolazione “*misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti*” è significativa rispetto alla duplice finalità delle norme in esso contenute. L'introduzione, con il decreto n. 59/2016, di una forma di pegno senza spossessamento risponde, per l'appunto, alla necessità di consentire alle imprese di accedere al mercato del credito offrendo in garanzia beni strumentali senza perderne il possesso e, dunque, senza dovervi rinunciare per il ciclo produttivo¹.

Altrettanto importante nell'ottica del supporto all'impresa si sta rivelando la legge istitutiva del contratto di rete (art. 3, commi 4-*ter*, *quater* e *quinquies* del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in l. n. 33/2009 e successivamente modificato), che è stato introdotto nel nostro ordinamento proprio al dichiarato scopo di rilanciare la competitività della piccola e media impresa italiana, offrendo una regolamentazione di cornice, o a “maglie larghe”, di uno

* Professore associato e Direttore del Master in *Giurista internazionale d'impresa* presso l'Università degli Studi di Padova.

1. Sul tema del pegno senza spossessamento mi permetto di fare rinvio al mio contributo dal titolo *Una nuova figura di pegno nel c.d. “decreto banche*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, n. 1/2017, p. 17 ss.

schema contrattuale di aggregazione flessibile². La disciplina normativa non prevede, infatti, un modello unitario di collaborazione, ma consente alle parti di **modulare** l'aggregazione, dando vita a reti più o meno pesanti, non solo rispetto agli elementi di organizzazione di cui i retisti decidono di dotarsi, ma anche rispetto al contenuto delle obbligazioni che essi decidono di assumere.

Il sostegno alla piccola-media impresa (SMEs: *Small and Medium Sized Enterprises*) rappresenta uno degli obiettivi prioritari anche della politica economica europea³. Già nel 2000, l'Unione Europea ha riconosciuto l'importanza delle piccole e medie imprese, attraverso l'adozione della "*Carta europea per le piccole imprese*" da parte del Consiglio "Affari generali"⁴.

In tal documento non sono previsti interventi *generalizzati* a sostegno delle PMI⁵, operandosi piuttosto una precisa scelta a favore di politiche di sostegno per le imprese che si mostrino orientate allo sviluppo e all'innovazione.

Nel 2008 la Commissione ha formulato una Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, dal titolo "*Una corsia preferenziale per la piccola impresa*" – *Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno Small Business Act per l'Europa)*"⁶, durante il cui riesame, avvenuto nel 2011, la normativa sul contratto di rete adottata dall'Italia è stata definita come esempio di *good practice* nell'attuazione, appunto, dello *Small business Act*⁷.

Il mutato scenario all'interno del quale si trovano a operare le imprese determina la necessità di una sempre maggiore specializzazione da parte dei

2. Infocamere registra al primo marzo 2017 la conclusione di 3479 contratti di rete, con il coinvolgimento di 17.664 imprese.

3. Sul tema cfr.: F. Cafaggi (2010), *Contractual Networks and the Small Business Act: Towards European Principles*, reperibile in www.ssrn.com; G. Capuano, *La struttura delle micro, piccole e medie imprese italiane ed europee e le opportunità dello Small Business Act*, in Aa.Vv., *Contratto di rete. Lo strumento Made in Italy per integrare individualità e aggregazione*, FrancoAngeli, Milano 2013, p. 13; F. Romano, *Der europäische Small Business Act und die Forderung der Zusammenarbeit zwischen den KMU: die Unternehmensnetzwerke in Deutschland und der italienische Netzwerkvertrag*, in *Riv. dir. dell'impresa*, n. 2, 2014, p. 285 ss.

4. La Carta è stata approvata in occasione del Consiglio europeo svoltosi il 19 e 20 giugno del 2000 a Santa Maria de Feira.

5. Generalizzati nel senso di "orientati alla generica accumulazione di capitale privato e/o scarsa specializzazione e selettività", come si sottolinea nel Rapporto 2013, *Small Business Act, Le iniziative a sostegno delle micro, piccole e medie imprese adottate in Italia nel 2012*, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, reperibile in www.piattaformasiri.com.

6. COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008.

7. Per un completo inquadramento del contratto di rete si veda, tra gli altri: S. Delle Monache – S. Mariotti, *Il contratto di rete*, in *Trattato dei contratti*, vol. III, *Opere e servizi*, Tomo 1, Giuffrè, Milano 2014, p. 1236 ss. Sul tema del contratto di rete e, più in generale, della politica di sostegno alla piccola e media impresa mi sia consentito fare anche rinvio al recente: C. Abatangelo (a cura di), *Reti tra imprese: top down o bottom up?*, Pacini editore, Pisa 2016.

professionisti del diritto, ai quali viene richiesta una specifica competenza nelle tematiche giuridiche più strettamente attinenti alla vita dell'impresa.

A questa necessità l'Università risponde, dal canto suo, con specifici insegnamenti all'interno dei corsi di studio magistrale, ma anche con un'offerta formativa *post-lauream* pensata *ad hoc*, e mi riferisco in particolare, per quel che riguarda la realtà patavina, al Master in *Giurista internazionale d'impresa* istituito presso la sede di Treviso, che ho il piacere di dirigere.

Proprio dal fatto che la realtà in cui si trova inserita la PMI italiana è, per così dire, sfidante sorgono la ragione d'essere e – mi auguro – l'utilità di un volume come questo, in grado di offrire al lettore un'antologia di questioni giuridiche che quotidianamente l'impresa si trova ad affrontare.

La selezione degli argomenti trattati è avvenuta per aree tematiche, le quali riguardano sia il momento fisiologico nella vita di un'impresa – si vedano i contributi in tema di contrattualistica, di rischio penale, di proprietà industriale – sia il momento patologico, della crisi d'impresa.

È stata, inoltre, dedicata attenzione al tema delle sfide poste all'impresa dalle nuove tecnologie, anche con riguardo al difficile rapporto tra queste ultime e la *privacy*.

I contributi sono opera di professionisti e di docenti che, costantemente, hanno dialogato tra di loro, soprattutto in occasione delle lezioni del Master (a.a. 2016-2017). Questo dialogo ha permesso un approccio alle varie tematiche affrontate che è stato, nello stesso tempo, pratico e approfondito.

Per ciò che concerne, infine, la struttura dei contributi, ho scelto, in qualità di curatrice del volume, che la stessa fosse omogenea, affinché il lettore possa, per ciascuna tematica, giovare di uno svolgimento scandito da momenti logici precisi e costanti, consistenti in una breve introduzione, utile al fine di inquadrare i problemi affrontati, nella trattazione vera e propria del tema prescelto, e, infine, nella consegna di un messaggio chiave.

Mi sia consentita un'ultima notazione: la mia speranza è che il volume possa rappresentare una testimonianza del movimento in atto, tendente a rinnovare l'attenzione e l'interesse per i temi giuridici che riguardano da vicino l'impresa.

Un sentito ringraziamento all'avv. Anna Guadagnin, per il suo aiuto nell'opera di curatela.

Prima parte
Diritto della rete e tutela della privacy

Spunti per lo sviluppo di strategie di impresa digitale eticamente sostenibile alla luce della dichiarazione dei diritti in internet

di Claudio Sarra*

Le questioni

La “Dichiarazione dei Diritti in Internet”, del luglio 2015, costituisce un passo verso la ricodifica del linguaggio giuridico sui diritti nel terzo millennio. In questo lavoro valuteremo la rilevanza dell’art. 8 della dichiarazione rispetto alle criticità che da qualche tempo emergono da studi sociologici a proposito delle procedure di profilazione e di supporto alla decisione mediante il c.d. *Data Mining*, sempre più impiegate per lo sviluppo razionale ed efficiente dell’impresa che voglia esercitare la propria attività economica in un contesto globale.

Concetto e criticità delle attività di Data Mining nello sviluppo dell’attività di impresa. Spunti critici sulle nuove esigenze di tutela alla luce della Carta dei diritti in Internet

1. Una nuova Dichiarazione di diritti

La *Dichiarazione dei diritti in Internet*, elaborata e prodotta dalla Commissione per i diritti e doveri in Internet della Camera dei Deputati nel luglio 2015, sebbene non si sia riversata in un atto formalmente inquadrabile tra le “fonti” formali del diritto dell’ordinamento italiano, costituisce un documento la cui importanza supera il momento, e deve pertanto essere valutato con opportuno approfondimento.

Dal punto di vista dell’evoluzione di quell’epopea che si usa individuare attraverso l’espressione bobbiana de “l’età dei diritti”, la Dichiarazione ma-

* Professore Associato, Università di Padova.

nifesta tratti per certi versi peculiari e, certamente, introduce un linguaggio nuovo, seppur collocandosi in un percorso di sviluppo più ampio e tuttora in corso¹. Invero, la Carta espressamente intende inserirsi nella storia dei diritti fondamentali dell'uomo procedendo, poi, alla indicazione delle condizioni alle quali l'esplicazione sempre più ampia della vita individuale e sociale attraverso la Rete, si sviluppi nel solco tracciato da quella stessa storia. La *Dichiarazione* riafferma, dunque, pienamente il valore dei diritti riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle costituzioni nazionali e dalle dichiarazioni internazionali in materia (art. 1), con ciò mostrando di non considerare il riconoscimento di quegli stessi diritti in Internet un nuovo "livello" nell'assetto giuridico di protezione realizzato sinora. Tuttavia, se non è bastato semplicemente riaffermare la, per un certo verso ovvia, necessità che i diritti fondamentali riconosciuti siano protetti anche quando la vita si svolge su Internet, ma si è avvertito il bisogno di disporre un articolato nient'affatto scontato né ripetitivo per individuare le migliori condizioni di realizzabilità di quell'affermazione, è forse il segno che sta accadendo qualcosa di significativo nella relazione tra diritto e tecnologie informatiche, che può preannunciare una svolta nella storia dei diritti fondamentali.

Dovendo muoverci sinteticamente in questa sede, segnalerei i seguenti punti come forieri di sviluppi interessanti:

- a) l'introduzione nel c.d. linguaggio dei diritti di concetti e categorie tecniche (per es. il diritto alla conoscenza dell'uso di algoritmi, e di tecniche probabilistiche, art. 9, III comma);
- b) l'introduzione di potenziali significative variazioni nell'uso e nel significato di espressioni note (per es. il diritto alla rappresentazione integrale ed aggiornata *delle proprie identità*, al plurale, in Rete – art. 9²);
- c) l'introduzione di veri e propri *nuovi* diritti (per esempio il diritto all'accesso – neutrale – ad Internet, art. 4³; il diritto a non subire decisioni fondate unicamente su procedure automatizzate, art. 8),
- d) l'affermazione di diritti che, per l'ampiezza con cui sono affermati, possono sembrare discutibili se interpretati alla luce delle tradizionali cate-

1. F. Musiani, *The Internet Bill of Rights: A Way to Reconcile Natural Freedom and Regulatory Needs*, in *Scripted*, 2009, 6, 2, 504-515.

2. M.F. Cocuccio, *Il diritto all'identità personale e l'identità "digitale"*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2016, 3, pp. 949-968.

3. G. De Minico, *Net neutrality come diritto fondamentale di chi verrà*, in *Costituzionalismo.it*, 2016, 1, pp. 1-36; T.E. Frosini, *Il diritto costituzionale di accesso ad Internet*, in *AIC*, 2011, 1, 1-17.

- gorie pubblico/privato (come il diritto alla protezione dell'anonimato, art. 10⁴),
- e) la previsione di nuove modalità di sviluppo normativo, con significativa introduzione di concetti *figurati* (per esempio la prevista necessità di una previa valutazione di impatto sull'*ecosistema digitale* – art. 14, IV comma – prima di ogni innovazione normativa⁵);
 - f) la dichiarata necessità di un ordine normativo composito e sovranazionale quale condizione del pieno rispetto dei diritti in Internet, come pure di autorità specifiche nazionali e sovranazionali, art. 14, commi II e VII).

Quest'ultimo punto, in particolare, appare interessante sul piano della configurazione simbolica e narrativa della storia dei diritti. Una Carta dei diritti tradizionalmente è pensata per essere collocata su un piano gerarchico di vertice, vuoi assiologicamente (è il caso della Dichiarazione del 1948), vuoi giuridicamente, quand'essa si trovi espressa in una fonte formale di diritto (è il caso dei diritti inseriti nelle costituzioni del dopoguerra, pensiamo al riconoscimento dei diritti "inviolabili dell'uomo" dell'art. 2 della nostra Costituzione Repubblicana, quali "principi supremi dell'ordinamento"⁶). Di talché il "linguaggio dei diritti" contenuto all'interno di tali documenti "apicali", manifesta un carattere fortemente direttivo ed imperativo allorché faccia riferimento ad altri strumenti normativi, necessariamente attuativi, e gerarchicamente subordinati. Invece, su questo piano, l'affermazione esplicita, nella stessa carta, di diritti *in bisogno* di un ordine normativo universale dispiegato su tutti i livelli se, da un lato, ripropone l'ormai consaputo problema della *fragilità* dei diritti⁷, dall'altro individua nella rivoluzione di *Internet* – il suo sviluppo, la sua diffusione e la sua *irrinunciabilità* – la condizione concreta per l'avvio di una regolazione universale uniforme, che, per molti, è ancora il presupposto per una "pace perpetua"⁸.

Un adeguato approfondimento e sviluppo di questi temi appare oggi impreteribile, giacché dietro a quei 14 solo apparentemente semplici articoli della *Dichiarazione*, si possono ritrovare le fila di un movimento di trasformazione dell'esperienza "socio-tecnica" contemporanea che sempre più in-

4. Tradizionalmente, infatti, si esclude un diritto generale all'anonimato, consentendosi la tutela in situazioni determinate, cfr. A. Candian, *Anonimato (diritto all')*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. II, Giuffrè, Milano 1958, pp. 499-502.

5. Cfr. C. Sarra, *Lo scudo di Dioniso. Contributo allo studio della metafora giuridica*, FrancoAngeli, Milano 2010.

6. Corte Cost. 1146/1988.

7. L. Godart, *La libertà fragile. L'eterna lotta per i diritti umani*, Mondadori, Milano 2012; A. Algostino, *Il ritorno della tortura e la fragilità dei diritti*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2015, 1, pp. 167-188.

8. I. Kant, *Per la pace perpetua*, Feltrinelli, 2013.

tensamente reclama adeguata considerazione dal mondo giuridico⁹, ponendo problemi ricostruttivi del sistema, ma anche non meno gravi problemi metodologici¹⁰.

D'altro canto il riconoscimento di Internet come “spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico”¹¹, rende la *Dichiarazione* anche un punto di riferimento specifico di riconsiderazione etica dell'impresa del futuro.

Ebbene, premesso che tutti gli articoli sono, in un senso o in altro, rilevanti per l'esercizio dell'impresa in genere, ve n'è almeno uno (l'art. 8), che occorre valorizzare molto oltre quel che può sembrare dalla sua mera lettura seppur accompagnata dalle note di commento prodotte dalla Commissione. Poiché la tecno-informatizzazione dei soggetti economici è esplosa ormai come il fenomeno più concreto e rivoluzionario del tempo attuale¹², il rispetto dei diritti in Internet si appresta a diventare un aspetto cruciale della c.d. *Business intelligence* e delle procedure informatizzate che la realizzano come, ad esempio, quelle rientranti nel c.d. *Data Mining*.

2. *Data Mining*

Secondo una nozione assai diffusa, il *Data Mining* costituisce il momento fondamentale nel processo di *knowledge discovery* condotto attraverso l'analisi di grandi quantità di dati. Questa *scoperta di conoscenza*¹³, poi, è definita, a sua volta, come l'estrazione, da un insieme di dati, di informazioni non triviali, potenzialmente utili, implicite e finora ignorate, traducibili in *patterns*, idonei all'applicazione¹⁴, sul presupposto che dati riferiti al passato possano

9. Cfr. K.J. Strandburg, *Home. Home on the Web and Other Fourth Amendment Implications of Technosocial Change*, in *Maryland Law Review*, 2011, pp. 101-177.

10. Nella misura in cui tali diritti si facciano derivare da nuove forme di interazione sociale, connotate da innovazioni tecnologiche radicali, il discorso dogmatico-ricostruttivo che si declini all'interno di una tradizione di pensiero obsoleta può rischiare di travisarne la portata, onde in primo luogo esso dovrebbe porre il problema della ricostruzione critica del proprio *framework* di riferimento.

11. Cfr. *Preambolo* alla *Dichiarazione dei diritti in Internet*.

12. McKinsey Global Institute, *A Future that Works*, McKinsey and Company, 2017.

13. Questa nozione di *conoscenza* è centrale nell'ambito di un *computational turn* caratterizzato da “a profound change at the levels of epistemology and ethics”, cfr. D. Boyd – K. Crawford, *Critical questions for Big Data: Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon*, in *Information, Communication, Society*, 2012, 15, 5, p. 665; E.H. Tavani, *KDD, Data Mining, and the Challenge for Normative Privacy*, in *Ethics and Information Technology*, 1999, 1, 265-273.

14. Cfr. M. Bramer, *Principles of Data Mining*, 3rd ed., Springer-Verlag London Ltd, London 2016, p. 2; A.K. Maheshwari, *Business Intelligence and Data Mining*, Business Expert Press, New York 2015, pp. 3-4.

rivelare schemi di azione utili circa attività future¹⁵. Sebbene si tratti di un'attività di per sé non certo nuova, il *Data Mining* assume oggi una rilevanza ed una potenzialità applicativa del tutto inusitate¹⁶. Infatti, l'evoluzione contemporanea del processo di informatizzazione ha raggiunto oramai un livello di implementazione tale che la produzione di dati potenzialmente disponibili all'analisi e all'estrazione di conoscenza, avviene alluvionalmente in ogni istante, da parte di miliardi di fonti riconducibili latamente agli stessi soggetti che si servono degli strumenti stessi (processo, questo che è stato segnato dal passaggio dalla *fruizione* alla *produzione* di dati da parte dello stesso *end user*). Sicché, se da un lato ciò pone un ovvio problema *tecnico* relativo al ritrovamento degli strumenti di analisi più idonei a sondare un oceano di dati dimensionalmente non contenibile in alcun specifico supporto (c.d. *Big Data*), e in continua trasformazione, dall'altro, offre l'opportunità per inusitate scoperte e per un immenso sviluppo della conoscenza, che – si dice – non ha precedenti nella storia dell'uomo.

Il volano di queste opportunità è dato dalla interconnettibilità universale, vale a dire dalla messa a disposizione di un immenso spazio pubblico accessibile a chiunque, e continuamente in espansione, e nel quale ognuno (sia esso un soggetto pubblico o privato) continuamente riversa dati attraverso strumenti connessi che lo accompagnano in quasi ogni momento della sua giornata: registrandone ad esempio la posizione, gli spostamenti, gli interessi, le opinioni, le informazioni sul proprio stato di salute, le abitudini, lo stile di vita, i tratti somatici, i comportamenti minuti, l'espressione di sentimenti, e molto altro ancora. Con ciò, scandendosi e qualificando i tempi della sua giornata-tipo ed offrendo dati per la costruzione di una sua personalità virtuale progressivamente sempre più aderente a quella reale, idonea ad integrare informazioni per l'ulteriore *profilazione* di un soggetto-tipo, al quale parametrare le attese di comportamento futuro di rilevanti *clusters* di soggetti reali. Tali modelli, una volta utilizzati nella pratica per orientare decisioni da implementarsi su larga scala (ad esempio per la redazione di contratti di massa, per la determinazione del rischio economico, per la selezione del personale, per la determinazione di *policies* in materia criminale¹⁷) producono una progressiva influenza e modificazione adattativa sui comportamenti veri dei soggetti coinvolti, che a loro volta corroborano la scelta di tali modelli innescando un ciclo *realtà-modello-realtà* idealmente continuo.

15. Maheshwari, *Business Intelligence*, cit., 45.

16. S.H. Liao – P.H. Chu – P.Y. Hsiao, *Data Mining Techniques and Applications – A decade Review from 2000 to 2011*, in *Expert Systems and Applications*, 39 (2012), pp. 11303-11311.

17. B. Mittlestadt, *From Individual to Group Privacy in Big Data Analytics*, in *Philosophy and Technology*, 2017, doi: 10.1007/s13347-017-0253-7.